

# Ordinanza sul censimento federale della popolazione (Ordinanza sul censimento)

del 19 dicembre 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
vista la legge del 22 giugno 2007<sup>1</sup> sul censimento,  
*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le statistiche e le rilevazioni effettuate nel quadro del censimento della popolazione e ne stabilisce i principi di esecuzione.

### Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *domicilio principale*: Comune di residenza secondo l'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sull'armonizzazione dei registri (LArRa);
- b. *domicilio secondario*: Comune di soggiorno secondo l'articolo 3 lettera c LArRa;
- c. *economie domestiche*: insieme delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività secondo l'articolo 2 lettere a e abis dell'ordinanza del 21 novembre 2007<sup>3</sup> sull'armonizzazione dei registri (OARa);
- d. *popolazione residente permanente*:
  1. tutte le persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera,
  2. tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi o permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi, esclusi i richiedenti l'asilo,
  3. tutti i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi,con riferimento al domicilio principale;

RS 431.112.1

<sup>1</sup> RS 431.112

<sup>2</sup> RS 431.02

<sup>3</sup> RS 431.021

- e. *popolazione residente non permanente:*
  - 1. tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso per dimoranti temporanei inferiore ai 12 mesi, esclusi i richiedenti l'asilo,
  - 2. tutti i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva inferiore ai 12 mesi,con riferimento al domicilio principale;
- f. *popolazione residente con domicilio secondario:*
  - 1. tutte le persone notificate in Svizzera come dimoranti,
  - 2. tutte le persone che vivono in Svizzera pur non disponendo di un domicilio principale in Svizzera,con riferimento al domicilio secondario;
- g. *popolazione residente permanente media:* media aritmetica dell'effettivo della popolazione residente permanente al 1° gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno;
- h. *popolazione residente non permanente media:* media aritmetica dell'effettivo della popolazione residente non permanente al 1° gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno;
- i. *ampliamento:* estensione del campione della rilevazione senza l'aggiunta di domande supplementari.

## Sezione 2: Statistiche

### Art. 3 Statistiche del censimento della popolazione

Le statistiche del censimento della popolazione comprendono:

- a. statistiche di base;
- b. statistiche strutturali;
- c. statistiche tematiche;
- d. statistiche su problematiche di attualità (statistiche omnibus).

### Art. 4 Statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche

<sup>1</sup> Le statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche forniscono informazioni demografiche sui seguenti settori:

- a. stato e struttura della popolazione;
- b. bilanci demografici;
- c. movimenti naturali e migratori della popolazione;
- d. stato e composizione delle economie domestiche e delle collettività.

<sup>2</sup> Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.

**Art. 5** Statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni

<sup>1</sup> Le statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni forniscono informazioni sui seguenti settori:

- a. consistenza numerica, età e struttura degli edifici e delle abitazioni;
- b. infrastruttura e dotazione tecnica degli edifici e delle abitazioni;
- c. offerta abitativa e condizioni di abitazione.

<sup>2</sup> Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.

**Art. 6** Statistiche strutturali

<sup>1</sup> Le statistiche strutturali forniscono informazioni supplementari relativamente alle statistiche di base sui seguenti settori:

- a. famiglie ed economie domestiche;
- b. abitazione;
- c. lavoro e reddito;
- d. formazione e perfezionamento professionale;
- e. migrazione;
- f. lingue;
- g. religioni;
- h. mobilità e trasporti.

<sup>2</sup> Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alla rilevazione strutturale.

**Art. 7** Statistiche tematiche

<sup>1</sup> Le statistiche tematiche forniscono informazioni di approfondimento relativamente alle statistiche di base e alle statistiche strutturali su uno dei seguenti settori, alternativamente:

- a. famiglie e generazioni;
- b. salute;
- c. formazione e perfezionamento professionale;
- d. lingua, religione e cultura;
- e. mobilità e trasporti.

<sup>2</sup> Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni campionarie tematiche.

**Art. 8** Statistiche omnibus

<sup>1</sup> Le statistiche omnibus forniscono informazioni supplementari su problematiche di attualità in materia di società, politica, economia e scienza.

<sup>2</sup> Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni omnibus.

### **Sezione 3: Rilevazioni**

#### **Art. 9** Programma di rilevazione

<sup>1</sup> Il quadro degli universi di base e delle caratteristiche da rilevare (programma di rilevazione) contiene per l'insieme delle statistiche del censimento della popolazione:

- a. le rilevazioni incluse nel programma standard della Confederazione;
- b. le possibilità di ampliamento dei Cantoni;
- c. le caratteristiche chiave armonizzate.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di statistica (UST) elabora il programma di rilevazione in collaborazione con i Cantoni e li consulta prima di modificarlo.

<sup>3</sup> Esso pubblica il programma di rilevazione.

#### **Art. 10** Elementi d'integrazione

<sup>1</sup> Gli elementi d'integrazione comprendono le caratteristiche chiave armonizzate e gli identificatori. Essi permettono di raggruppare i dati individuali e i risultati nelle statistiche del censimento della popolazione.

<sup>2</sup> Le caratteristiche chiave armonizzate sono le caratteristiche rilevate in tutte le rilevazioni. Esse servono a delimitare e identificare gruppi di popolazione in modo unitario.

<sup>3</sup> Quale identificatore personale è utilizzato il numero di assicurato AVS. Esso permette di identificare inequivocabilmente le persone in raccolte di dati differenti.

<sup>4</sup> L'identificatore federale dell'edificio e l'identificatore federale dell'abitazione di cui all'articolo 6 lettere c e d LArRa<sup>4</sup> consentono di:

- a. identificare gli edifici, le abitazioni e le economie domestiche in Svizzera;
- b. attribuire le persone e le economie domestiche agli edifici e alle abitazioni che esse occupano.

#### **Art. 11** Rilevazione strutturale

<sup>1</sup> La rilevazione strutturale è realizzata mediante indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

<sup>2</sup> Sono utilizzati un questionario per le persone e un questionario per le economie domestiche.

<sup>3</sup> Le persone sono interrogate al loro domicilio principale.

<sup>4</sup> RS 431.02

<sup>4</sup> L'oggetto e le modalità di esecuzione della rilevazione sono disciplinati nell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>5</sup> sulle rilevazioni statistiche.

**Art. 12** Rilevazioni tematiche

<sup>1</sup> Le rilevazioni tematiche sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un'intervista personale assistita da computer oppure con un'indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

<sup>2</sup> L'oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>6</sup> sulle rilevazioni statistiche.

**Art. 13** Rilevazioni omnibus

<sup>1</sup> Le rilevazioni omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un'indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

<sup>2</sup> I temi delle rilevazioni omnibus sono stabiliti dall'UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l'introduzione di temi o domande supplementari l'UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento.

<sup>3</sup> Istituti scientifici e di ricerca possono definire temi o domande supplementari in collaborazione con l'UST o altre unità amministrative della Confederazione, a condizione di assumersi i relativi costi.

<sup>4</sup> L'oggetto e le modalità di esecuzione di ogni rilevazione sono disciplinati nell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>7</sup> sulle rilevazioni statistiche.

**Art. 14** Rilevazioni di controllo

<sup>1</sup> L'UST può realizzare rilevazioni campionarie di controllo, allo scopo di garantire la qualità delle statistiche di base.

<sup>2</sup> Le rilevazioni di controllo possono essere realizzate mediante questionari o interviste telefoniche o personali assistite da computer. Esse possono essere combinate con altre rilevazioni dell'UST.

**Art. 15** Obbligo d'informare

<sup>1</sup> L'obbligo d'informare nelle singole rilevazioni è stabilito nell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>8</sup> sulle rilevazioni statistiche.

<sup>5</sup> RS 431.012.1

<sup>6</sup> RS 431.012.1

<sup>7</sup> RS 431.012.1

<sup>8</sup> RS 431.012.1

<sup>2</sup> Sono esonerate dall'obbligo d'informare le persone in possesso di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri a cui sono accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>9</sup> sullo Stato ospite.

<sup>3</sup> Nelle rilevazioni di controllo vige l'obbligo d'informare. Se le rilevazioni di controllo sono combinate con un'altra rilevazione statistica dell'UST, sono applicate le disposizioni relative all'obbligo d'informare di quest'altra rilevazione.

#### **Art. 16** Violazione dell'obbligo d'informare

<sup>1</sup> Chi viola l'obbligo d'informare è ammonito per scritto dall'UST.

<sup>2</sup> La tassa per gli oneri supplementari cagionati per ottenere le informazioni è calcolata sulla base di una tariffa oraria di 120 franchi.

<sup>3</sup> La tassa è riscossa presso le persone fisiche o i loro rappresentanti legali.

<sup>4</sup> Il pagamento della tassa non esonera dall'obbligo d'informare.

#### **Art. 17** Forma cartacea e forma elettronica

<sup>1</sup> Tutti i questionari cartacei delle rilevazioni campionarie vanno inviati in busta chiusa.

<sup>2</sup> Le indagini elettroniche sono realizzate via Internet. I questionari utilizzati in tale contesto hanno lo stesso contenuto dei questionari cartacei corrispondenti.

<sup>3</sup> Le indagini elettroniche vanno realizzate in forma codificata e protetta.

#### **Art. 18** Elaborazione delle rilevazioni e pubblicazione dei risultati

<sup>1</sup> Le rilevazioni basate sui registri sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro il 31 agosto dell'anno successivo.

<sup>2</sup> La rilevazione strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento.

<sup>3</sup> Le rilevazioni tematiche sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal termine della rilevazione.

<sup>4</sup> I primi risultati della rilevazione omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termine della rilevazione.

#### **Art. 19** Cifre sulla popolazione residente

L'UST pubblica le seguenti cifre sulla popolazione residente:

- a. popolazione residente permanente;
- b. popolazione residente non permanente;
- c. popolazione residente con un domicilio secondario;

<sup>9</sup> RS 192.12

- d. popolazione residente permanente media;
- e. popolazione residente non permanente media.

#### **Sezione 4: Ampliamento delle rilevazioni**

##### **Art. 20** Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

<sup>1</sup> Ogni Cantone designa per il proprio territorio un servizio incaricato della collaborazione con l'UST e del coordinamento degli ampliamenti e lo comunica all'UST.

<sup>2</sup> L'UST sostiene i Cantoni dal profilo tecnico. A tal fine invita i servizi designati dai Cantoni almeno una volta all'anno.

##### **Art. 21** Ampliamento della rilevazione strutturale

<sup>1</sup> I Cantoni possono richiedere all'UST un ampliamento della rilevazione strutturale per l'insieme o parti del loro territorio. L'ampliamento non può superare il raddoppiamento del campione.

<sup>2</sup> La richiesta va inoltrata almeno un anno prima del giorno di riferimento (31 dicembre).

##### **Art. 22** Ampliamento delle rilevazioni tematiche

<sup>1</sup> L'ampliamento è disciplinato nell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>10</sup> sulle rilevazioni statistiche per ciascuna rilevazione tematica.

<sup>2</sup> Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull'intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell'allegato dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

<sup>3</sup> L'ampliamento va richiesto all'UST almeno nove mesi prima dell'inizio della rilevazione.

##### **Art. 23** Ampliamento della rilevazione omnibus

La rilevazione omnibus non può essere ampliata.

##### **Art. 24** Costi dell'ampliamento

<sup>1</sup> I costi dell'ampliamento sono a carico del Cantone richiedente.

<sup>2</sup> L'UST concorda con il Cantone richiedente le modalità dell'ampliamento.

<sup>10</sup> RS 431.012.1

## Sezione 5: Protezione dei dati

### Art. 25 Segreto d'ufficio e obbligo di diligenza

<sup>1</sup> Le persone incaricate di compiti nell'ambito delle rilevazioni statistiche sottostanno al segreto d'ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la rilevazione e sui dati contenuti nei documenti di rilevazione e nei supporti di dati concernenti singole persone.

<sup>2</sup> L'obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992<sup>11</sup> sulla statistica federale vale anche nei confronti di altre autorità.

<sup>3</sup> La violazione dell'obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la conclusione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato.

<sup>4</sup> Le persone incaricate di rilevazioni devono assicurare la sicurezza del trasporto e della conservazione dei documenti di rilevazione e dei supporti di dati mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati.

<sup>5</sup> L'UST informa per iscritto gli istituti di sondaggio e le organizzazioni privati a cui sono affidati compiti nell'ambito delle rilevazioni in merito all'obbligo di mantenere il segreto e all'obbligo di diligenza.

### Art. 26 Anonimato e pseudonimizzazione

<sup>1</sup> Le caratteristiche rilevate e le denominazioni di persone non possono essere conservate né rielaborate per scopi implicanti informazioni di carattere personale.

<sup>2</sup> Le informazioni su edifici e abitazioni possono essere riportate nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni nonché in altri registri di edifici e abitazioni riconosciuti dal diritto federale per migliorare la qualità dei dati, nella misura in cui esse fanno parte delle caratteristiche iscritte nel registro.

<sup>3</sup> Le caratteristiche «nome» e «indirizzo» dello stabilimento o della scuola possono essere riportati nel Registro delle imprese e degli stabilimenti per migliorarne la qualità.

<sup>4</sup> Le denominazioni di persone servono esclusivamente al controllo della completezza e al trattamento dei dati. A tal fine, esse possono essere conservate provvisoriamente e trasmesse ai servizi impegnati nella rilevazione. Non possono essere comunicate a terzi o utilizzate altrimenti. Al termine dei lavori, devono essere cancellate.

<sup>5</sup> L'identificatore personale è pseudonimizzato.

<sup>6</sup> È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 3 LArRa<sup>12</sup>.

### Art. 27 Distruzione dei documenti di rilevazione e dei supporti di dati

L'organo di rilevazione distrugge i documenti di rilevazione e i supporti di dati una volta terminate le operazioni di registrazione e controllo dei dati.

<sup>11</sup> RS 431.01

<sup>12</sup> RS 431.02



## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 28** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 13 gennaio 1999<sup>13</sup> sul censimento federale della popolazione del 2000 è abrogata.

**Art. 29** Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

**Art. 30** Disposizioni transitorie concernenti l'ampliamento

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 21, nel 2010 l'ampliamento della rilevazione strutturale può essere portato al massimo a una quadruplicazione del campione nella misura in cui nel 2011 e 2012 si rinuncia all'ampliamento.

<sup>2</sup> La richiesta di ampliamento va inoltrata entro un mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>3</sup> Gli ampliamenti della rilevazione tematica «microcensimento mobilità e trasporti» con inizio il 1° gennaio 2010 vanno richiesti entro il 31 marzo 2009.

**Art. 31** Disposizioni transitorie concernenti la formazione delle economie domestiche

<sup>1</sup> Se i registri degli abitanti non sono in grado di attribuire l'identificatore federale dell'abitazione a tutte le persone del loro territorio entro il 31 dicembre 2010, procedono alla formazione delle economie domestiche mediante l'attribuzione di un numero dell'economia domestica.

<sup>2</sup> L'attribuzione del numero dell'economia domestica è disciplinata dal Catalogo ufficiale delle caratteristiche di cui all'articolo 4 capoverso 4 LArRa<sup>14</sup>.

<sup>3</sup> Il numero dell'economia domestica va inviato all'UST trimestralmente assieme agli altri dati a partire dal 31 dicembre 2010, fino a quando il registro degli abitanti non ha attribuito l'identificatore federale dell'abitazione a tutte le persone del proprio territorio.

<sup>13</sup> RU 1999 921, 2003 3687, 2006 1945

<sup>14</sup> RS 431.02. Il Catalogo ufficiale delle caratteristiche può essere consultato sul sito Internet dell'UST: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/00/00/publikationen.html>, oppure richiesto presso l'Ufficio federale di statistica, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel.

**Art. 32**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

19 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 29)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 24 maggio 1978<sup>15</sup> sui diritti politici**

*Art. 6a*            Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 2008<sup>16</sup> sul censimento.

*L'attuale art. 6a diviene art. 7.*

<sup>15</sup> RS 161.11

<sup>16</sup> RS 431.112.1

**2. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>17</sup> sulle rilevazioni statistiche***Allegato**Ufficio federale di statistica, rilevazione strutturale*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione strutturale</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di 200 000 persone; indagine scritta in forma cartacea o elettronica  Rilevazioni basate sui registri federali, cantonali e comunali
Possibilità di ampliamento:	Conformemente agli articoli 21 e 30 dell'ordinanza sul censimento
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica di tipo privato nonché registri federali, cantonali e comunali
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	Dicembre-marzo
Periodicità:	Annuale con giorno di riferimento 31 dicembre
Partecipanti all'esecuzione:	Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali:	—

<sup>17</sup> RS 431.012.1

*Ufficio federale di statistica, rilevazione di base delle persone e delle economie domestiche*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione di base delle persone e delle economie domestiche</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArRa; RS 431.02) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1) nonché dati selezionati estratti dai registri di persone sull'effettivo e sui movimenti (nascite, decessi, cambiamenti di stato civile, movimenti migratori, acquisto della cittadinanza svizzera, cambiamento dello statuto di soggiorno, ecc.) della popolazione residente permanente di nazionalità svizzera e straniera, della popolazione residente non permanente di nazionalità straniera e della popolazione con un domicilio secondario, coordinate degli edifici
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale, rilevazione basata sui registri
Possibilità di ampliamento:	–
Fonte dei dati:	Registri federali, cantonali e comunali
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	Trimestralmente
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali:	–

*Ufficio federale di statistica, rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1), coordinate degli edifici
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale; rilevazione basata sui registri
Possibilità di ampliamento:	–
Fonte dei dati:	Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) nonché registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	Trimestralmente
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Uffici cantonali e comunali delle costruzioni (nell'ambito dell'aggiornamento del REA) e servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali:	–

*Ufficio federale di statistica, rilevazione della formazione e del perfezionamento professionale*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento professionale</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, percorsi formativi, formazione più elevata conclusa, attività formative, determinanti della formazione, effetti della formazione e del perfezionamento professionale
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio-dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2011
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

*Ufficio federale di statistica, rilevazione sulle famiglie e sulle generazioni*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione tematica sulle famiglie e sulle generazioni</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, genitori, vita lavorativa e familiare, rete familiare e prestazioni delle famiglie
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio-dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2013
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–



*Ufficio federale di statistica, rilevazione su lingua, religione e cultura*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione tematica su lingua, religione e cultura</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, lingue e competenze linguistiche, appartenenza religiosa, comportamento in materia di cultura, partecipazione politica e sociale
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio-dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2014
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

*Ufficio federale di statistica, rilevazione per l'Indagine sulla salute in Svizzera*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, handicap e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale, condizioni assicurative e sicurezza sociale
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio-dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2012
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio; Comuni, Cantoni e servizi statistici regionali
Disposizioni speciali:	—

*Ufficio federale di statistica, rilevazione sulla mobilità e sul comportamento in materia di trasporti*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti: microcensimento mobilità e trasporti</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, disponibilità e utilizzo di veicoli e abbonamenti dei trasporti pubblici, distanze percorse e tempo impiegato, scopi del viaggio, mezzi di trasporto utilizzati
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 40 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'indagine scritta
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale o regionale
Fonte dei dati:	Persone di 6 e più anni viventi in un'economia domestica; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio-dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2010
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale (corresponsabilità), Ufficio federale delle strade, Ufficio federale dei trasporti, Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale dello sport, Politecnici federali, Cantoni e regioni, istituti di sondaggio privati
Disposizioni speciali:	–

*Ufficio federale di statistica, rilevazione omnibus*

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale di statistica</b>
Denominazione della rilevazione:	<b>Rilevazione omnibus</b>
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, moduli tematici differenti ogni anno
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 3000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'indagine scritta in forma cartacea o elettronica
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Marzo-giugno
Periodicità:	In funzione del bisogno
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

### 3. Ordinanza del 21 novembre 2007<sup>18</sup> sull'armonizzazione dei registri

*Art. 2 lett. a e a<sup>bis</sup>*

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. *Economia domestica di tipo privato*: insieme delle persone conviventi in una stessa abitazione dello stesso edificio;

a<sup>bis</sup>. *Collettività*:

1. case per anziani e case di cura,
2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
3. internati e case per studenti,
4. istituti per disabili,
5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
6. istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure,
7. alloggi collettivi per richiedenti l'asilo,
8. conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;

<sup>18</sup> RS 431.021

